

(N. 2363)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1952

Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie emissioni.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 gennaio 1950, n. 3, disponeva che i biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vario tipo, eccezion fatta per quelli ultimi emessi, cessassero di aver corso legale ad una data da determinarsi, con proprio decreto, dal Ministro per il tesoro, entro un termine non anteriore al 28 febbraio 1950 e che i biglietti stessi venissero sostituiti dalla Banca d'Italia entro un termine, da determinarsi, ugualmente con decreto dal Ministro stesso, entro e non oltre il 31 dicembre 1951; dopo di che le banconote non presentate sarebbero incorse nella prescrizione a favore dell'Erario.

In applicazione delle disposizioni richiamate vennero emessi i decreti ministeriali 18 febbraio 1950 e 16 aprile 1951 in forza dei quali i cennati biglietti cessarono di avere corso

legale col 30 giugno 1950 ed entrarono in prescrizione successivamente al 31 dicembre 1951, ossia dopo il termine massimo consentito dalla legge per la loro sostituzione.

Poichè, per quanto sulle cennate disposizioni sia stata richiamata ripetutamente l'attenzione dei portatori dei biglietti, una rilevante quantità delle banconote in discorso non è stata presentata al cambio, e numerose sono le istanze, per lo più di povera gente, intese ad ottenere il baratto dei biglietti in suo possesso, si è predisposto l'unito schema di disegno di legge col quale il termine utile per la sostituzione delle banconote stesse viene improrogabilmente stabilito al 30 settembre 1952.

Detto disegno di legge viene sottoposto, qui unito, al vostro esame, con la fiducia che non mancherà la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e lire 50 dei vari tipi - fatta eccezione per quelli da lire 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944 - che per effetto del decreto del Ministro del tesoro 16 aprile 1951 emesso in applicazione della legge 5 gennaio 1950, n. 3, sono entrati in prescrizione successivamente al 31 dicembre 1951, saranno ammessi al cambio dalla Banca d'Italia entro e non oltre il 30 settembre 1952.

Scaduto questo termine, i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti non presentati per la sostituzione andranno definitivamente prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.